

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 153

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGGATA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 26 giugno 1979

Inchiesta parlamentare sull'inquinamento dell'ambiente

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo opportuno presentare questa proposta di legge sull'inquinamento dell'ambiente in un momento in cui — fortunatamente — la cronaca non registra alcun fatto o incidente particolare.

È proprio in un periodo di normalità che noi vorremmo vedere all'opera una Commissione d'inchiesta in modo da consentirle lo svolgimento dell'indagine sul piano della massima obiettività, quando non sono in corso campagne di stampa, quando si può operare senza la pressione della pubblica opinione, senza l'assillo di fatti o di incidenti.

Il nostro paese è stato duramente colpito dal disastro ecologico Seveso, ed il Parlamento se ne è doverosamente interessato.

Ma noi vorremmo che l'intervento dei deputati e dei senatori avesse luogo a monte e non a valle dei singoli fatti, in funzione di prevenzione, ben più valida di qualsiasi indagine successiva.

E siamo spinti a sostenere la necessità di questa nuova azione del Parlamento in quanto ogni tanto si sente parlare sulla grande stampa degli intossicati di Marghera, o non se ne parla affatto sul piano nazionale come nel caso della SLOI di

Trento che produce una lega di piombo tetraetile, che nella prima metà di luglio 1978 sfiorò la tragedia.

Normalmente, quando avvengono le tragedie ci si accorge, poi, che erano evitabili, che la probabilità dell'evento dannoso era già stata segnalata.

Ed è proprio in questo campo che intendiamo attivare l'indagine di una Com-

missione parlamentare affinché sulla base della vigente legislazione accerti come le industrie, le fabbriche abbiano adeguato i procedimenti di fabbricazione, le attrezzature, le norme di prevenzione.

Ci sembra, questa, una iniziativa necessaria e doverosa e siamo certi che gli onorevoli deputati vorranno darvi la loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle due Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica nei due rami del Parlamento.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta è nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere al di fuori dei componenti la Commissione, di cui per altro fa parte ad ogni effetto.

La Commissione parlamentare di inchiesta nella sua prima riunione, con voto limitato, elegge tra i suoi componenti due vice presidenti e due segretari.

ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il compito:

1) di accertare se le norme di sicurezza attualmente vigenti, particolarmente nel settore chimico, sono adeguate alla prevenzione di inquinamenti atmosferici o del suolo o delle acque;

2) di accertare se ed in quale misura le industrie, che per il loro ciclo operativo, per le materie ed i composti che usano, sono potenziali fonti di inquinamento, applicano le vigenti norme di salvaguardia per la tutela dell'uomo e dell'ambiente con particolare riferimento agli operai ed ai locali di lavoro;

3) di controllare con accesso diretto non meno di 15 aziende del nord, di 10 aziende del centro, e di 15 aziende del sud e delle isole al fine di una approfondita conoscenza dei processi di lavorazione e della loro potenziale pericolosità.

ART. 3.

La Commissione parlamentare di inchiesta nell'espletamento dei propri lavori si avvale della collaborazione dei tecnici del Consiglio nazionale delle ricerche o di specialisti di chiara fama, con facoltà di far eseguire perizie, accertamenti, controlli, rilevamenti, analisi e quanto altro ritenuto necessario.

ART. 4.

La Commissione parlamentare d'inchiesta procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale che civile o amministrativo.

In ogni caso sono rispettati i limiti posti a tutela della libertà della persona e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino.

ART. 5.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine o grado addetto all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie oppure concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha conoscenza per ragioni d'ufficio e di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

ART. 6.

La Commissione parlamentare d'inchiesta conclude i suoi lavori entro un anno dalla data della sua costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

ART. 7.

La Commissione parlamentare d'inchiesta presenta contestualmente al Presidente della Camera dei deputati la propria relazione ed al Presidente del Senato della Repubblica le conclusioni cui è pervenuta con la indicazione dei propri suggerimenti.

ART. 8.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa, destinano uffici, funzionari e personale per i servizi di segreteria della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per una metà ciascuno.